

09 settembre 2015

### La Negoziazione Assistita - Il Punto Parte Seconda

Dopo la circolare 29.07.2015 del Ministero della Giustizia permane l'esigenza di chiarire natura, contenuto e limiti del parere del Pubblico Ministero

Con la circolare in data 29.07.2015 la Direzione Generale del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia ha dato attuazione all'art. 6, comma 2, della legge 10.11.2014, n. 162, (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) al dichiarato scopo di fornire chiarimenti «sulle modalità applicative» dell'istituto della negoziazione assistita del quale si è detto, sempre in questa sede, nell'articolo "La negoziazione assistita - Il Punto - Parte prima". In estrema sintesi: **1) «in ogni segreteria giudiziaria va immediatamente messo in uso un registro di comodo che contenga i dati essenziali** di ciascun procedimento di negoziazione assistita, quali il nome delle parti e degli avvocati, la data di presentazione dell'accordo, il tipo di accordo»; **2) «Le segreterie giudiziarie istituiranno inoltre un archivio contenente la copia conforme all'originale dei provvedimenti** adottati dal Procuratore della Repubblica»; **3) «L'originale verrà invece restituito all'avvocato che ha presentato la convenzione o a quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati, per la successiva eventuale trasmissione all'ufficiale dello stato civile»; 4) è esclusa «la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo (...)** dovuto "per ciascun grado di giudizio" su richiesta di attività giurisdizionali delle parti», contributo che è escluso anche per la «**prosecuzione del procedimento davanti al Presidente del Tribunale.** Tale fase infatti non ha una propria autonomia, ma costituisce una prosecuzione del tutto eventuale dello stesso procedimento che per definizione legislativa è "degiurisdizionalizzato"»; **5) si ricorda anche, avuto riguardo al parere 03.07.2015 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa, Ufficio registro e altri tributi indiretti, che gli accordi di negoziazione assistita «sono esenti» anche «dal pagamento dell'imposta di bollo» in quanto producono «i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari di separazione e divorzio»; 6) non sono neppure dovuti i diritti** «per il rilascio della copia autentica del nulla osta o dell'autorizzazione» del pubblico ministero; **7) anche per la fase di negoziazione assistita che si svolge «dinanzi al Presidente del Tribunale» dovrà essere istituito «nell'immediato, un registro di comodo, analogo a quello previsto per la fase che si volge dinanzi all'ufficio requirente, in attesa che sia istituito un idoneo registro informatico».**

La circolare del Ministero, in piena coerenza con il carattere amministrativo e degiurisdizionalizzato della procedura, offre chiarimenti di carattere amministrativo tributario; peraltro, proprio per questo motivo, lascia aperto l'interrogativo in ordine al contenuto del controllo che sull'accordo di negoziazione assistita esercita il Pubblico Ministero, che è organismo di parte, requirente e non giudicante, e che, anche in base alla lettera della legge, può intervenire solo **a partire dall'accordo senza entrare nel merito originario del medesimo**, come risulta dal fatto che il **Pubblico Ministero: a) «in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave** ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti (...) **comunica agli avvocati il nullaosta** per gli adempimenti ai sensi del comma 3»; **b) in presenza «di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (...)** quando ritiene che l'accordo **risponde all'interesse dei figli, lo autorizza**; **c) «se ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo».**

Nulla esclude, peraltro, in astratto, che, anche dinanzi al parere negativo del PM, il Giudice successivamente interessato, possa ritenere valide le ragioni che hanno sostenuto l'accordo tra i coniugi.